



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 C.A.P. 98070

e mail: ufficioragioneria@comune.mottadafferme.me.it

**Determina n. 21 del 14/03/2022**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Visto il comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis"*;

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Visto l'art 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 il quale consente una deroga alla disposizione sopra riportata, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006. (LOMBARDIA/210/2019/PAR);

Richiamato l'art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018 il quale introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate, e in particolare, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ...”* (1° comma);

Visto altresì l'art.67 comma 7 del C.C.N.L. 2016/2018 il quale stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.gs. n.75/2017”*;

Preso atto che l'importo di cui al comma 1 dell'art.67 è stabilmente incrementato dalle risorse elencate al comma 2 e continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, descritti a comma 3;

Dato atto che fra le risorse stabili elencate nell'art.67, comma 2:

- alla lettera a) è previsto l'incremento di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- alla lettera b) è previsto l'incremento di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- che nella dichiarazione congiunta n.5 viene espressamente concordato tra le parti che tali incrementi, essendo derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti; che tale dichiarazione è stata puntualmente citata anche nella deliberazione n. 6/2018 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno verificato la compatibilità economica e finanziaria e hanno certificato positivamente il contratto nazionale;
- che, a seguito dei diversi orientamenti espressi dalle sezioni regionali della Corte dei Conti in merito al rapporto tra gli aumenti previsti dall'art.67, comma 2, del C.C.N.L. 2016/2018 e il limite previsto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017, la sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n.19 del 18.10.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

Dato atto inoltre che l'importo di cui al comma 1 dell'art.67 continua ad essere alimentabile con importi variabili annualmente elencati al comma 3;

Rilevato che l'art. 68, comma 1 – ultimo capoverso, del C.C.N.L. 2016/2018, prevede che siano rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Vista altresì la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/2018, la quale nel sancire che: *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Dlgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del*

*d.lgs. n. 75 del 2017”, conferma l’esclusione dal limite del fondo per il salario accessorio del personale dipendente degli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, a seguito della modifica apportata allo stesso articolo da parte della L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che ha aggiunto il comma 5/bis, permettendo il superamento dell’interpretazione restrittiva operata dalla stessa Sezione Autonomie con deliberazione n.24 del 10.10.2017;*

*Richiamata altresì la dichiarazione congiunta n. 9 al C.C.N.L. 2016/2018, con la quale le parti hanno preso atto “positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017”;*

Dato atto che il Comune di Motta D’Affermo:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2021 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell’anno 2021 in data 22/11/2021 con atto n. 24 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell’anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell’indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Considerato che ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali “*A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.*”;

Evidenziato che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell’Ente sia al costo attuale con l’incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le “*differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali*” e che “*tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*”;

Tenuto conto che nell’anno 2019 l’Ente ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale per stabilizzazioni personale precario già in carico a questo Comune;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/11/2021 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziate tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

Considerato che, alla luce della disciplina e della giurisprudenza contabile sul tema dell'interpretazione dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.2, in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile.

Considerato che. Per quanto sopra esposto l'importo di € 28.144,41 riferito alle risorse stabili dell'anno 2021 ed € 28.144,41 riferita all'anno 2020 vengono riportate nell'esercizio 2022 come risorse variabili e su tali importi non possono essere finanziati impieghi a carattere fisso e continuativo;

Ritenuto, pertanto, procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 44.305,67 al lordo delle somme già utilizzate per progressioni orizzontali e indennità di comparto come da prospetto che si allega sotto la lettera "A", oltre le risorse di parte stabile degli anni precedenti riportate nel fondo 2022 come risorse variabili;

Dato atto altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Vista la determina sindacale n.22 del 15/10/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del 3° comma dell'art. 51 della legge n. 142/1990, così come modificato e integrato con l'art. 6 della L. n. 127/1997, recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

## **DETERMINA**

1. Di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018, il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022, come da prospetto, predisposto dall'ufficio preposto e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di quantificare l'importo del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022 nella cifra complessiva di € 28.144,41 al netto delle somme già utilizzate per indennità di comparto e progressioni orizzontali che ammontano complessivamente ad € 16.161,26;
3. Di quantificare in € 56.288,82 le risorse variabili, somme di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti (2020-2021);
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2022, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziate e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
6. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.
7. Dare atto che:
  - l'importo di € 28.144,41 è imputato al cap. 10108 art. 100 del bilancio 2022;
  - l'importo di € 16.161,26 trova copertura finanziaria nei vari interventi di spesa destinati alla retribuzione del personale dipendente;
  - l'importo di € 56.288,82 accantonato nell'avanzo di amministrazione, presunto al 31/12/2021;

8. Trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per il prescritto parere;
9. Pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio del Comune e sul sito internet nell'apposita sezione amministrazione trasparente..
10. Dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto entro i suddetti termini decorrenti dalla data di pubblicazione.

Motta D'Affermo 14/03/2022



## COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

<b>TABELLA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</b>	<b>ALL. "A"</b>
---	-----------------

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo consolidato anno 2017	42.480,47
Art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" e che "tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";	993,20
Incremento di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	832,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>44.305,67</b>
RISORSE VARIABILI - RISORSE STABILI PREVENIENTI DA ANNI PRECEDENTI	56.288,82
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>100.594,49</b>
Fondo per lavoro straordinario	1.862,00

UTILIZZO FONDO	
Indennità di comparto	5.358,59
progressioni economiche orizzontali	10.802,67
<b>TOTALE UTILIZZATO</b>	<b>16.161,26</b>

RISORSE DA CONTRATTARE DI PARTE STABILE	28.144,41
RISORSE DA CONTRATTARE DI PARTE VARIABILE	56.288,82
LAVORO STRAORDINARIO	1.862,00

Motta D'Affermo 14/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pietro Mazzeo

